

Sconto Ires condizionato

La riduzione dell'aliquota dal 24 al 20% sugli utili del 2025 deve rispettare una serie di rigidi paletti. E scelte da fare subito. Ecco un primo test di convenienza

La legge di bilancio 2025, commi da 436 a 44 dell'art. 1, introduce un'importante opportunità per le imprese, consentendo di beneficiare di un'aliquota ridotta dell'imposta sul reddito delle società (Ires), fissata al 20% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Questa misura, valida esclusivamente per il 2025, è concepita come una soluzione temporanea, in attesa dell'imple-

mentazione di un'agevolazione permanente, come previsto dalla legge delega per la riforma fiscale. Ma la valutazione in merito alla convenienza ad avvalersi dell'agevolazione Mini Ires deve tener conto delle tante condizioni e i numerosi vincoli richieste dalla disciplina.

Leone e Zanotti alle pag. 10 e 11

Imposta al 20% per le imprese "virtuose". Regime vantaggioso per chi ha redditi elevati

Mini Ires: una chance vincolata a una molteplicità di condizioni

Sono escluse dal beneficio le società e gli enti che si trovano in liquidazione ordinaria o soggetti a procedure concorsuali di natura liquidatoria

Pagina a cura

DI FRANCESCO LEONE
E EMILIANO ZANOTTI

La legge di bilancio 2025, commi da 436 a 444 dell'art. 1, introduce un'importante opportunità per le imprese, consentendo di beneficiare di un'aliquota ridotta dell'imposta sul reddito delle società (Ires), fissata al 20% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Questa misura, valida esclusivamente per il 2025, è concepita come una soluzione temporanea, in attesa dell'implementazione di un'agevolazione permanente, come previsto dalla legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023).

La legge delega prevede, infatti, una riduzione strutturale dell'aliquota Ires per le società che destinano una parte dei loro utili a investimenti qualificati, effettuano nuove assunzioni o attuano schemi di partecipazione dei

dipendenti agli utili. L'obiettivo è stato, peraltro, recentemente ribadito dal Mef (atto di indirizzo per gli anni 2025-2027 del 30 gennaio).

La misura "una tantum" introdotta dalla legge di bilancio 2025 stabilisce una serie di condizioni che, se soddisfatte, consentiranno alle società di applicare l'aliquota Ires ridotta al 20% sull'intero reddito relativo al periodo d'imposta 2025.

Si tratta, quindi, di una scelta "tutto o niente": le imprese dovranno decidere se applicare l'Ires al 20% o al 24%, senza la possibilità di frazionare il reddito applicando l'aliquota agevolata solo in parte, con il resto dell'imponibile assoggettato ad aliquota ordinaria.

In merito all'applicazione dell'agevolazione limitata al periodo d'imposta 2025, è importante notare che le società che chiuderanno il periodo d'imposta 2025 in perdita fiscale non potranno usufruire di questa opportunità, a causa della mancanza di base imponibile, nonostante gli sforzi profusi per soddisfare i requisiti normativi. Su questo punto si segnala che si sta discutendo sull'opportunità di prevedere un meccanismo di "riporto in avanti" del beneficio.

La disciplina richiede il soddisfacimento di numerose condizioni.

Accantonamento dell'80% degli utili 2024. In primo luogo, è necessario

che almeno l'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 venga accantonato in un'apposita riserva.

In attesa delle indicazioni che saranno fornite nel decreto attuativo, questo accantonamento dovrebbe avvenire in occasione dell'approvazione del bilancio 2024, attraverso la creazione di una riserva che faccia esplicito riferimento alla normativa sulla Mini Ires. Le società hanno la libertà di accantonare anche una percentuale superiore all'80%, ma è importante sottolineare che tale comportamento virtuoso non comporterebbe alcun ulteriore beneficio. Infatti, una volta soddisfatti i requisiti minimi, il contribuente potrà applicare l'aliquota agevolata sull'intero reddito del 2025. Al contrario, accantonare una quota di utili 2024 superiore all'80% potrebbe rendere più oneroso il rispetto di altre condizioni previste dall'incentivo, senza apportare vantaggi aggiuntivi. Pertanto, qualsiasi ulteriore importo di utili che si intende accantonare andrebbe, per cautela, destinato a una riserva diver-



sa da quella relativa alla Mini Ires.

Ammontare di investimenti qualificati. In aggiunta, è richiesto che una somma pari ad almeno il 30% degli utili 2024 accantonati nella riserva dedicata, e comunque non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (ovvero il valore maggiore tra i due), venga destinata a specifiche tipologie di investimenti.

Per l'accesso all'agevolazione sembra, così, che l'impresa debba non solo conseguire un utile civilistico nel 2024 (altrimenti non si potrebbe soddisfare la condizione della riserva di utili) ma anche nel 2023 (per consentire la verifica sull'importo degli investimenti). L'importo degli investimenti non potrà essere, in ogni caso, inferiore a 20.000 euro. Come già accennato, ciò evidenzia che un'accumulazione generosa nella riserva (superiore all'80% degli utili 2024) non solo non comporterebbe un beneficio fiscale aggiuntivo, ma aumenterebbe anche uno dei parametri quantitativi minimi da rispettare in termini di investimenti obbligatori.

Tipologia d'investimenti (Industria 4.0 e 5.0). Da un punto di vista qualitativo, gli investimenti devono riguardare l'acquisto, anche attraverso contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate sul territorio nazionale.

I beni, sia materiali che immateriali, devono rientrare tra quelli idonei a beneficiare del credito d'imposta per la transizione verso l'Industria 4.0 e 5.0.

Sul punto si evidenzia come il rinvio della norma è alla categoria dei beni e non al relativo incentivo fiscale. Ciò significa che i beni non devono necessariamente fruire dei relativi crediti d'imposta per soddisfare la condizione valevole ai fini della Mini Ires.

Gli investimenti devono essere effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta suc-

cessivo (31 ottobre 2026 per i soggetti "solari").

Stabilità occupazionale. Un'ulteriore condizione per accedere all'aliquota premiale per il 2025 è che, nel medesimo periodo d'imposta, il numero di "unità lavorative per anno" (Ula) non sia inferiore alla media del triennio precedente (2022-2024).

Il conteggio delle unità lavorative deve considerare esclusivamente i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato.

Nuove assunzioni. Le società sono tenute a effettuare nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in misura pari ad almeno l'1% del numero medio di dipendenti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, con un minimo di un lavoratore.

Per verificare il rispetto del requisito di incremento occupazionale, la normativa fa riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, che disciplina il regime di superdeduzione per le nuove assunzioni.

Assenza di cassa integrazione. Le società non devono aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o nel successivo, fatta eccezione per specifici casi di eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti. La disciplina primaria, in attesa del decreto ministeriale, prevede due circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione:

Vincolo biennale sugli utili. L'agevolazione decade se viene distribuita anche solo una parte della "riserva Mini Ires" entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ossia entro la fine del 2026 per i soggetti "solari"). Questa condizione sottolinea che accantonare più dell'80% degli utili 2024 nella riserva dedicata comporterebbe un aumento del vincolo biennale di non distribuzione.

Vincolo quinquennale

sui beni. Il beneficio viene vanificato se i beni acquisiti ai fini dell'accesso all'agevolazione vengono dismessi, ceduti a terzi o destinati a finalità estranea all'attività di impresa entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. La decadenza si verifica anche nel caso in cui le imprese destinino stabilmente i beni oggetto dell'investimento a strutture produttive situate all'estero, anche se di proprietà dello stesso soggetto.

Consolidato fiscale e trasparenza. Per le società che partecipano al consolidato fiscale, l'imponibile assoggettato ad aliquota ridotta è utilizzato dalla società controllante fino a coprire il reddito complessivo del consolidato. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta è attribuito ai soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili.

Esclusioni. Sono escluse dal beneficio le società e gli enti che si trovano in liquidazione ordinaria o che sono soggetti a procedure concorsuali di natura liquidatoria, così come quelle che determinano il proprio reddito imponibile sulla base di regimi forfetari. Gli enti non commerciali accedono all'agevolazione ma l'aliquota ridotta si applica solo sul reddito di impresa.

Entrata in vigore e disposizioni attuative. La disciplina si applica solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

È previsto che per la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni relative alla Mini Ires.

Infine, un decreto del Mef stabilirà le disposizioni attuative della disciplina, coordinandola con altre norme tributarie e disciplinando le modalità di recupero dell'agevolazione in caso di decadenza.

— © Riproduzione riservata —

Condizioni per l'agevolazione

DS6901

DS6901

Vincolo utili 2024	Accantonamento a riserva per almeno 80%
Investimenti in beni 4.0 o 5.0	Importo maggiore tra il 30% della riserva accantonata e il 24% dell'utile 2023
Mantenimento ed incremento occupazionale	Ula 2025 non inferiore a media Ula 2022-2024
	Nessun ricorso (tranne eccezioni) alla Cig nel 2024 e nel 2025
	Incremento almeno 1% dei dipendenti a tempo indeterminato